



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 Costituzione

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CANNETESI A.V.C." - ODV

L'Associazione adotta come riferimento il D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è laica. Libera e autonoma.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Canneto sull'Oglio (MN) – P.zza Tassaroli n. 4.

Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e/o sezioni staccate anche in altre città/paesi della regione Lombardia.

Art. 2 Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, ha lo scopo di rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici (anziani non autosufficienti – anziani autosufficienti – ammalati in generale), un servizio qualificato, volontario e gratuito, dando la preminenza ai meno abbienti.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8



novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone, in particolare, di prestare:

- assistenza morale e materiale alla popolazione, anziana e non, sia ricoverata in strutture sanitarie che presso abitazioni private;
- assistenza sociale;
- assistenza residenziale;
- accompagnamento e/o trasporto.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3 Aderenti

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti giuridici, nella persona del loro Rappresentante Legale, che ne



condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. La domanda di ammissione che dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I diritti e doveri degli aderenti sono specificati nell'art. 4 che segue.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, o del provvedimento con il quale viene rigettata la domanda di iscrizione, è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento



nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Sono esclusi dal contributo gli aderenti "onorari".

Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo, se dovuto) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione facendone richiesta scritta, anche tramite messaggio di posta elettronica, al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea (con l'esclusione degli aderenti "onorari");
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle attività dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;



- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente mediante incarico, anche verbale, al Segretario.

Art. 6 Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Gli organi dell'Associazione e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.



La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti aventi diritto al voto, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico consuntivo (Bilancio Consuntivo dell'anno precedente);
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, qualora ritenuto opportuno, i componenti del Collegio dei Garanti eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, qualora ritenuto opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- nominare e revocare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

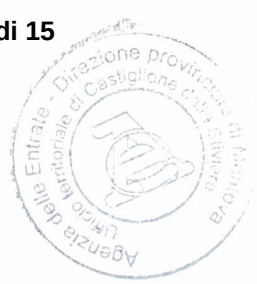


- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti aventi diritto al voto e almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.



In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da tenersi qualora siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate all'art. 14. Ciascun aderente avente diritto al voto può essere portatore di una sola delega di altro aderente. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aventi diritto al voto ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Competenze del Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;



- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;



- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea degli aventi diritto al voto può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i soci.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:



- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste delle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 11 Collegio dei Garanti

L'Assemblea degli aventi diritto al voto può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i soci. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- delibera eventualmente in merito ai ricorsi proposti contro i provvedimenti di esclusione o di rigetto delle domande di adesione;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 Gratuità delle cariche



Le cariche sociali sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzo di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno



tre quarti degli aderenti aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti con diritto di voto, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contenute nel D.Lgs. 117/2017 e, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art. 16 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.